VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'annesso progetto di legge concernente le Società anonime ed in accomandita sia presentato alle Camere dal Presidente del Consiglio de' Ministri, e Ministro delle Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.

Vittorio Emanuele

C. Cavour

N.° 8

Ministero delle Finanze.

Copia alle società anonime
di in accomandita

Signori

Allorquando coll'articolo sesto della legge 22 Giugno 1870 veniva imposta la tassa di centesimi cinquanta sui titoli comprovanti, a tenore dell'art.° 560 del Codice di Commercio, la proprietà di azioni in qualche Società o compagnia, prescrivevasi che detta tassa dovesse essere percetta per ogni cento lire di capitale nominale quand'anche il prezzo di simili azioni non fosse per anco intieramente pagato.

Nel caso poi non risultasse del valor nominale ivi disponevasi che l'imposta tassa fosse regolata su quello reale, il cui montare dovesse essere accertato colle regole portate dalle leggi sulla tassa d'insinuazione.

E non che riconoscintosi come tale pagamento, il quale giusta la prescrizione dell'art.° 5.° della legge stessa doveva essere rinnovato ad ogni periodo di vent'anni, riuscisse troppo gravoso per le Società e compagnie, che appena sorte, e prima d'aver ricavato qualche utile dal capitale sociale, trovavansi costrette ad uno sborso di tale rilievo, il Governo del Re per non allontanare i capitalisti dal prendere parte in simili

Società: per togliere ogni soverchia concorrenza che alle Società Nazionali facevano le Società e compagnie estere, ed anche per troncare l'insorto dubbio, che alcune Società dovessero andar esenti dalla tassa, poichè costituite in forza d'atti pubblici avevano pagata la tassa d'insinuazione, proponeva, e sotto il 30 Giugno 1863 veniva sanzionata la legge nella quale fra le altre disposizioni all'art. 14 è prescritto.

„ Le società delle Banche mentovate all'art.° 5.
„ della legge 22 Giugno 1850, per le quali è mantenuto
„ in vigore il disposto di quella legge, e delle
„ Compagnie di assicurazione, le cui operazioni
„ già vennero nell'antecedente capo tassate
„ tutte indistintamente le altre Società anonime
„ ed in accomandita per azioni così nominative
„ come al portatore, siano esse Società Nazionali
„ o straniere debitamente autorizzate, pagheranno
„ la tassa annuale di cinquanta centesimi
„ per ogni migliajo di lire sul loro capitale
„ effettivo.

„ E questo non potrà rivocarsi ed aumentarsi,
„ sarà preso per base della tassa il capitale
„ nominale risultante dai contratti di Società.

„ Il pagamento di tale tassa verrà fatto a
„ trimestri maturati. „

Dopo della riforma della legge in ciò che riguarda le Società anonime, ed in accomandita per azioni tanto nominative che al portatore, rimpetto alla tassa, era soltanto quella di variarne la quota, ed il modo di pagamento

ma non d'innovare la base che dall'art.° sesto della precedente legge 22 Giugno 1850 era stata determinata per la di lei percezione nel senso che essa dovesse colpire l'intiero capitale sociale, cioè il montare di tutte le azioni emesse, quand'anche non fosse intieramente pagato il loro prezzo, il quale d'ordinario vien dagli azionisti in conformità degli statuti delle diverse società soddisfatto ratealamente.

Riorrendo infatti alle diverse relazioni che ebbero luogo nelle due Camere del Parlamento Nazionale riguardo alla legge che fu sanzionata il 22 Giugno 1850 evincesi che la tassa imposta dall'articolo sesto era diretta a tener luogo di quelle d'insinuazione, e di successione, cui sfuggivano li trapassi delle azioni nelle società pel modo affatto speciale col quale essi senza formalità d'atti, con un semplice allegato, e mercè la sola firmazione dei relativi titoli vengono effettuati.

E come le tasse d'insinuazione e di successione, colpiscono il valore reale delle cose dedotte in contratto, o deferite a causa di morte, ed in ragione del valore della cosa litigiosa pagarsi l'emolumento nelle sentenze, pare non potersi dubitare che l'art.° 11° della legge 30 Giugno 1853 al par dell'art.° 6.° della legge precedente mirava a colpire di tassa l'intiero capitale sociale, quantunque non pagato il prezzo delle azioni da cui era rappresentato, in quantochè li trapassi delle azioni effettuansi non tanto pel montare delle rate versate, quanto per

quelle che rimangono a soddisfare, e per le quali li proprietarii di esse assumono l'obbligo di pagamento verso le società.

Che infatti non fosseri intenzione coll'ultima legge di restringere il pagamento della tassa ai versamenti che di mano in mano sarebbonsi operati a rate lo prova il silenzio delle relazioni egualmente fatte al Parlamento in occasione della presentazione del relativo progetto, e il contesto dell'art.° 16 della stessa legge, nel quale dopo essersi prescritto che le Società Nazionali e Straniere debitamente autorizzate pagheranno la tassa annuale di cinquanta centesimi per ogni migliajo di lire nel loro capitale effettivo, si è soggiunto che se questo non potrà riconoscersi ed accertarsi sarà preso per base della tassa il capitale nominale risultante dai contratti di Società.

Quindi siccome il capitale nominale altro non è che la riunione di tutte le azioni di cui si compongono le società, siano le azioni in tutto, o in parte soltanto pagate, ovvia è la conseguenza che per capitale effettivo non si volle intendere il montare delle rate pagate, ma bensì l'intiero valore espresso nelle singole azioni, altrimenti scomparirebbe quell'uguaglianza di trattamento, cui vogliono esser informate le leggi finanziarie.

Se non che l'art.° 16 della prementovata legge prescrivendo che la tassa colpir dovesse il capitale effettivo il Magistrato della Regia

Camera de' Conti ebbe non ha guari a pronunciare che della tassa a differenza di quanto era stabilito dall'art.o 6 della legge 22 Giugno 1850 dovevasi ragguagliato sul capitale formato soltanto dalle rate versate escluse così quelle dovute.

Tale interpretazione, che fosse appoggiata a non chiara espressione della legge sarebbe contraria al di lei spirito, ed ai principii generali da cui sono regolate le imposte sui trapassi e sulle mutazioni di proprietà, oltrechè riesce di non lieve incaglio nelle operazioni di contabilità e di controllo stante le continue variazioni che occorrerebbero nelle liquidazioni che trovansi attibrate sui sommarii, con grave pregiudizio alle Finanze dello Stato non tanto pel ritardo nella riscossione, quanto perchè non conoscendosi l'epoca dei versamenti del prezzo delle azioni diviso in diverse rate, può facilmente succedere che le Società sfuggano all'imposta tassa.

All'oggetto pertanto di riparare agli inconvenienti che ne derivano da siffatta interpretazione, cui le Finanze dello Stato debbonsi uniformare sinchè sia altrimenti provvisto, ed anche per venire in sollievo di quelle Società, che colpite dalla legge del 22 Giugno 1850 non avessero per anco eseguita la prescritta dichiarazione, ho l'onore, o Signori, di sottoporre alle savie vostre deliberazioni il seguente progetto di legge, come quello che sarebbe

diretto a far cessare i danni, cui per siffatta interpretazione sono esposte le finanze dello Stato, e ad applicare alle Società che si trovassero nel prementovato caso il sistema meno oneroso riguardo al pagamento della tassa.

Art.o 1.o

Tutte indistintamente le Società anonime ed in accomandita per azioni sì nominative come al portatore siano esse Società nazionali o straniere debitamente autorizzate, a far tempo dal 1.o Gennajo 1866 pagheranno la tassa annuale di cinquanta centesimi per ogni migliajo di lire sul capitale nominale rappresentato dalle azioni messe in corso, sebbene il prezzo di esse non fosse per anco intieramente pagato.

Qualora il capitale nominale non siavi espresso, la tassa sarà calcolata sul valore reale il cui ammontare sarà accertato colle regole portate dalle leggi sulla tassa d'Insinuazione.

Art.o 2.o

Il Pagamento della tassa verrà fatto a trimestri maturati a cominciare dal giorno dell'approvazione della Società.

Art.º 3.º

Le Società approvate dopo la pubblicazione della legge 30 Giugno 1873 che non avessero ancora fatta la dichiarazione portata dall'art.º 20 del relativo regolamento in data 7 Luglio successivo saranno sottoposte alla tassa prescritta da questa legge.

Art.º 4.º

Le Società che non avessero pagata la tassa stabilita dalla legge del 22 Giugno 1870 avranno facoltà di uniformarsi alla presente per il pagamento della tassa medesima.

Art.º 5.º

Tanto nel caso di cui all'art.º 3.º, quanto in quello di cui all'art.º 4.º, il pagamento della tassa dovrà datare dal giorno della approvazione della Società.

Art.º 6.º

È derogato all'articolo 6.º della

legge 22 Giugno 1850, non che all'art.o
151 della legge del 30 Giugno 1853
in quanto sono alla presente contrarii.

SESSIONE 1855 N.° 5-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BEZZI, AGNÈS, GIOVANOLA, ANNONI, GALVAGNO, TEGAS, SAPPA

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze

nella tornata del 17 novembre 1855.

Tassa sulle società anonime ed in accomandita

Tornata del 20 dicembre 1855

SIGNORI,

È principio sancito nelle nostre leggi, e segnatamente in quelle sulle tasse d'insinuazione e di successione, che le tasse che si riferiscono agli atti che constatano le trasmissioni della proprietà colpiscono il valore reale delle cose dedotte in contratto o deferte a causa di morte, comecchè dalla cosa stessa non ne derivi un'utile corrispondente a chi la riceve; siffatte tasse riferendosi all'atto che assicura la trasmissione della proprietà, ed alla cosa trasmessa esclusivamente, e non al beneficio che dalla cosa ne scaturisce. Cotesto principio, comunque sia stato da molti oppugnato nella discussione di quelle leggi, non può in questo momento, nella sua generalità, venir in contesa, bensì non sarà estraneo al presente assunto il dichiarare che, se il principio è giusto in se stesso, diverrebbe meno giusto, coerentemente alla massima di eguaglianza che è canone fondamentale in materia di tributi, quando non fosse in tutti i casi analoghi applicato.

Opportunamente perciò stabilivasi coll'articolo 6 della legge

(5-A) 22 giugno 1850 che i titoli comprovanti la proprietà di azioni in qualche società dovessero essere assoggettati ad una tassa di centesimi 50 per ogni cento lire di capitale nominale, quand'anche il prezzo di simili azioni non fosse per anco intieramente pagato; perocchè tale tassa aveva appunto per scopo di surrogare i diritti d'insinuazione, a cui quei titoli in commercio per la loro natura sfuggivano.

E questa disposizione di legge non solamente pare conforme ai principi della costituzionale giustizia, ma per essa non vengono menomamente offesi quelli dell'equità e della convenienza; giacchè, se il principio è ammessibile allorquando colpisce i singoli cittadini che possono trovare nella cosa dedotta in contratto, od acquistata per successione ogni loro sostanza; certamente che a minori inconvenienti debbe andar soggetto allorquando viene applicato ad una società che per lo più riunisce in parte solamente la fortuna degli azionisti.

Ma era mestieri, ritenendo il principio, di favorire lo sviluppo dello spirito d'associazione, il quale facendo partecipare i piccoli capitali alle grandi imprese, cotanto contribuisce a dar movimento alle diverse industrie ed al commercio, e così alla prosperità dello Stato.

A questo scopo fu rivolta la legge del 30 giugno 1853, la quale convertì in una minima tassa annuale quella che in somma complessiva doveva pagarsi ad ogni ventennio dalle società delle quali si tratta, e così provvide acchè nell'esordire delle loro operazioni le società non si trovassero inceppate da pesi per cui li utili non sarebbero per anco stati sufficienti.

Altro esempio di una simile tassa riscossa per annualità si osserva in quella stabilita sulle mani-morte, appunto perchè, per parità di ragioni, quei Corpi morali per lor natura non potevano essere, come i privati, colpiti dalle tasse d'insinuazione e di successione.

Senonchè la locuzione dell'articolo 14 della legge del 30 giugno 1853 diede motivo a dubitare che il pensiero del legislatore nel convertire la tassa stabilita coll'art. 6 della legge del 22 giugno 1850 in un'annualità di 50 centesimi per ogni migliaio di lire fosse pur quello di scostarsi dal principio che informa le leggi sull'insinuazione e sulle successioni, ammettendo come base della tassa annuale non già l'obbligazione assunta dall'azionista, cioè il valor nominale del capitale sociale, ma quello solamente che fosse stato effettivamente pagato da soci: ed in quest'ultimo senso intervenne il giudicato del magistrato supremo della Camera de' Conti del 16 febbraio 1855 nella causa d'appellazione dell'amministrazione centrale delle finanze dello Stato contro la società in accomandita per azioni del credito mobiliare stabilita in questa città sotto la ragione sociale Pietro Profumo e comp.

Ma altro, o Signori, come ben sapete, è l'officio del magistrato che applica la legge esistente combinandone collo spirito anche la letterale disposizione, altro quello del legislatore a

cui incombe il dovere di quelle correggere tuttavolta che la letterale disposizione dallo spirito si scosta, e di quelle coordinare in guisa che si ottenga nel modo il più perfetto quell'eguaglianza che è comandata dallo Statuto.

Se pertanto la tassa annuale a cui sono soggette le società corrisponde alle tasse d'insinuazione, ragione vuole che quella legge che per essa sancirebbe un principio diverso sia nel senso di queste riformata: ora nel caso delle tasse d'insinuazione calcolandosi la tassa sull' intero valore dell'oggetto dedotto in contratto non potrebbe senz'ineguaglianza mantenersi per legge, per la tassa a cui sono sottoposte le società, il principio che col giudicato della Camera dei Conti in coerenza al letterale disposto dall'art. 14 sopracitato venne proclamato, a meno che gravi motivi consigliasssero quest'eccezione, motivi che, come già si è osservato, non si riconoscono.

A togliere quest'ineguaglianza è diretto pertanto il progetto di legge che nella tornata del 27 novembre di quest'anno vi veniva proposto dal Ministro delle Finanze.

Cotesto progetto tuttavia non ottenne dalla maggioranza delli uffizi favorevole accoglimento, e la vostra stessa Commissione fu sulle prime assai esitante nel costituire la maggioranza in favore del medesimo.

Opponevansi quelle considerazioni generali che già furono poste in campo, sopratutto per contrastare il principio della non deduzione dei debiti per calcolare la tassa nelle successioni, e la convenienza di aver riguardo alla condizione presente delle società industriali che per la scarsezza del numerario nel paese già sono cotanto pericolanti.

Ma la maggioranza della Commissione non giudicò che il caso presente giustificasse una deviazione dal generale principio adottato rispetto alle tasse d'insinuazione, di successione e delle mani-morte; nè credette che la tenue tassa annuale di 50 centesimi per ogni migliaio di lire, comunque calcolata sul valor nominale del capitale sociale, potesse arrecare grave discapito alle Società che sono in esercizio, o che con mezzi adeguati si propongono un'utile e probabile impiego del loro fondo; nè ha creduto che il legislatore dovesse, nel tema di questa legge, preoccuparsi di quelle società, pur troppo assai numerose, le quali pongono innanzi vistosi capitali nominalmente, ma che nel fatto non li impiegano che in minima parte, ed hanno quindi piuttosto per iscopo il commercio delle azioni, che l'industria che dà titolo e nome alle società.

Tuttavia se la maggioranza della Commissione ha ammesso il principio della legge, non credette egualmente appoggiata a giusti motivi la disposizione che ne retrotrae l'effetto per colpire anche pel tempo anteriore quelle società, le quali approvate dopo la pubblicazione della legge del 30 giugno 1853, non avessero ancora fatta la dichiarazione portata dall'art. 20 del relativo regolamento in data del 7 luglio successivo.

La legge che la vostra Commissione vi propone di adottare

(5-A) ha per iscopo di riformare una disposizione della legge anteriore che, giusta il suo senso letterale, non combina collo spirito che la informa, e si scosta dai generali principi senza dimostrata necessità, ma essa debbe rispettare li effetti di quella legge istessa che viene ad essere per l'avvenire modificata: la disposizione quindi dell'art. 3 del progetto ministeriale non potrebbe approvarsi nemmeno come penalità per l' inesecuzione delle prescrizioni del regolamento, avvegnachè in materia penale principalmente la retroattività delle leggi non è ammessibile.

A fronte della disposizione dell'art. 3, non era poi facile darsi ragione di quella di favore che si contiene nell'art. 4 del progetto medesimo: trattasi in quest'articolo di società che avrebbero ritardato il pagamento della tassa da esse dovuta per un periodo di tempo anche maggiore, e se non è contrario ai principi il far godere dei benefizi della nuova legge anche coloro che rigorosamente debbono uniformarsi alla prima; nel caso di cui si tratta, considerato il periodo di tempo trascorso dacchè il debito si è verificato, e ritenuta la ben nota solerzia del fisco nel riscuotere le tasse dalle leggi stabilite, la Commissione giudicò che la disposizione dell'art. 4 di questo progetto di legge dovrebbe considerarsi piuttosto come ipotetica, ma che non avrebbe per avventura applicazione, e quindi entrò nell'avviso di sopprimerla.

Ommesse le disposizioni delli articoli 3 e 4, divengono inutili quelle dell'art. 5, ed in parte quella dell'art. 6, la quale per dir vero, è necessariamente per l'altra parte implicita nella disposizione dell'art. 1.

Quindi per maggior semplicità credette la Commissione che tutta la legge si potrebbe ridurre ad un articolo solo, con cui si correggesse quella parte dell'articolo 14 della legge del 30 giugno 1853, la quale per le ragioni che furono esposte parve men conforme al principio della legge medesima.

In tal guisa, riferendosi in tutte le altre disposizioni alla legge del 30 giugno 1853, in cui nell' ultimo alinea del più volte citato art. 14 è già stabilito che il pagamento della tassa verrà fatto a trimestri maturati, pare superflua la disposizione dell'art. 2 del progetto, mentre anche senz' espressa disposizione di legge il pagamento della tassa non potrebbe altrimenti computarsi che dal giorno dell' approvazione della società, perchè la legale costituzione della società non è perfetta che colla sua approvazione, e da quel momento possono le sue azioni porsi in commercio, epperò debbe farsi luogo al pagamento di quella tassa, la quale, come si è detto, ne è il corrispettivo.

SAPPA *Relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.°

Tutte distintamente le società anonime ed in accomandita per azioni, così nominative come al portatore, siano esse società nazionali o straniere debitamente autorizzate, a far tempo dal 1.° gennaio 1856 pagheranno la tassa annuale di cinquanta centesimi per ogni migliaio di lire sul capitale nominale rappresentato dalle azioni messe in corso, sebbene il prezzo di esse non fosse per anco intieramente pagato.

Qualora il capitale nominale non siavi espresso, la tassa sarà calcolata sul valore reale, il cui ammontare sarà accertato colle regole portate dalle leggi sulla tassa d'insinuazione.

Art. 2.°

Il pagamento della tassa verrà fatto a trimestri maturati, a cominciare dal giorno dell'approvazione della società.

Art. 3.°

Le società approvate dopo la pubblicazione della legge 30 giugno 1853, che non avessero ancora fatta la dichiarazione portata dall'art. 20 del relativo regolamento in data 7 luglio successivo, saranno sottoposte alla tassa prescritta da questa legge.

Art. 4.°

Le società che non avessero pagata la tassa stabilita dalla legge del 22 giugno 1850, avranno facoltà di uniformarsi alla presente per il pagamento della tassa medesima.

Art. 5.°

Tanto nel caso di cui all'art. 3.°, quanto in quello di cui all'art. 4.°, il pagamento della tassa dovrà datare dal giorno dell'approvazione della società.

Art. 6.°

È derogato all'art. 6.° della legge 22 giugno 1850, non che all'art. 14 della legge del 30 giugno 1853 in quanto sono alla presente contrari.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico

A far tempo dal 1.° gennaio 1856 la tassa annuale di 50 centesimi per ogni migliaio di lire stabilita coll'art. 14 della legge 30 giugno 1853 si pagherà sul capitale nominale rappresentato dalle azioni messe in corso, sebbene il prezzo di esse non fosse per anco intieramente pagato.

Qualora il capitale nominale non siavi espresso, la tassa sarà calcolata sul valore reale, il cui ammontare sarà accertato colle regole portate dalle leggi sulla tassa d'insinuazione.

Approvati nella Tornata del 4 Gennaio 1856.
Pellati